RISPARMIO & FUTURO

Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire.
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio

Gabriele D'ANNUNZIO, "*Consolazione*", Pescara, 8 gennaio 1891, righi 3 e 4

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA
Mensile anno XXXII– N°06 - 1° Giugno 2020
Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS ETS

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXII – N° 06- **1° Giugno 2020**

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Elio Lannutti
Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.
Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.
Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

Sommario del n°6 – Giugno 2020

PROFONDO ROSSO: effetti del COVID-19 sull'economia 03
Bonus 600 euro, partita iva e gestione separata iscrizione casse professionali 03
TRADING ONLINE OCCASIONI DI GUADAGNO ..... o di TRUFFA ? 06
Osservazioni sul versante della domanda. 10
TRUFFE ON LINE 12
GOVERNO DI SCALTRI E "CORRENTEZZA" BANCARIA. 13
Campagna 5 x 1000 15
Notizie Adusbef e finanziamenti 16

PROFONDO ROSSO:
effetti del COVID-19 sull'economia

Bonus 600 euro, partita iva e gestione separata iscrizione casse professionali

Lo scorso marzo il Decreto Legge 18/2020 all'art.27 ha previsto per i titolari di partita iva il riconoscimento di un importo pari a 600,00 euro a titolo di indennizzo per la perdita temporanea di lavoro causata dal covid.
Da tale platea, tuttavia, almeno inizialmente restavano esclusi gli iscritti alle casse professionali.
Con successivo provvedimento (Art. 44 del Decreto Legge n. 18/2020; Decreto Interministeriale 28/03/2020) tale indennizzo è stato riconosciuto anche ai titolari di Partita Iva iscritti alle casse professionali, qualora ricorressero tre requisiti: a) cessazione partita iva tra 23.02.20 e 31.3.20, b) reddito 2018 inferiore a 35.000,00 euro o c) reddito 2018 compreso fra 35.000,00 e 50.000,00 a condizione di aver subito una comprovata riduzione del 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Sicché dal 2 aprile 2020 molti professionisti hanno formulato richiesta del bonus.
Senonché in sede di conversione dei provvedimenti all'art. all'art. 34 del Decreto Legge n. 23/2020 è intervenuta una precisazione che ha indotto le casse professionali a chiedere ai propri iscritti richiedenti il bonus a precisare se si tratta di professionisti iscritti solo alla cassa privata o anche ad altre casse.
Apparentemente la domanda è parsa legittima e di semplice risposta, atteso che tutti i professionisti, almeno sino al 1995 erano iscritti esclusivamente alle casse private.
Dal 1995, invece, con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come **riforma Dini** è stata introdotta la gestione separata dell'INPS cui tutti i soggetti che esercitano attività per le quali ricevono compensi che esulano il proprio codice Ateco e la propria professione, benché titolari di p. iva, sono costretti ad iscriversi o coloro che svolgono attività come co.co.co, co.co.pro o altre forme.

- In particolare è stata prevista e disposta, anche coattivamente, l'iscrizione:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente:
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71;
- gli spedizionieri doganali **non dipendenti**;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di

tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Caratteristica tipica di questa forma previdenziale è di essere sostanzialmente perenne anche se non se ne fa uso o ricorso o come quando, concluso un contratto di collaborazione, magari avviato ad inizio della professione per incrementare le entrate, l'utente si iscrive ad una cassa privata, cessa di effettuare lavoro extra partita iva e versa i propri contributi previdenziali alla sola propria cassa privata.

Ora a seguito della modifica normativa molte casse private hanno invitato, come detto, i loro iscritti a dichiarare di essere "iscritti in via esclusiva" all'Ente a cui si presenta domanda (art. 34 Decreto Legge n. 23/2020), creando confusione, sgomento e timore di non poter beneficiare del bonus o di dichiarare il "falso" attestando di essere iscritti alla sola cassa di previdenza privata, perché iscritti alla "*giacente e dormiente*" ed abbandonata gestione separata dell'INPS.

V'è da dire che la situazione appare alquanto complessa atteso che alcune casse professionali hanno applicato il dettato normativo secondo il suo tenore letterale, altre con interpretazione più estensiva guardano al dato oggettivo ovvero se si beneficia di pensioni o erogazioni previdenziali alternative ed aggiuntive rispetto alla cassa di appartenenza.

Che la questione sia di non semplice pertinenza lo si comprende dal fatto che alcuni parlamentari italiani hanno presentato specifica interrogazione parlamentare chiedendo al governo di sapere se il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali non intenda integrare la disposizione normativa prevedendo che l'indennità di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sia riconosciuta anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti che risultano iscritti anche alla gestione separata dell'INPS, i quali abbiano inviato richiesta di riconoscimento dell'indennità, di cui all'articolo 44 del medesimo decreto, ad un solo ente previdenziale.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1150083/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_ioccduasda151dr-atto_301491

Orbene, poiché non è infrequente la situazione di molti professionisti e lavoratori autonomi che, pur svolgendo una sola attività lavorativa, riferita al proprio ordine professionale di appartenenza, risultino ancora iscritti alla gestione separata dell'INPS e che non sussiste a tutt'oggi uno strumento in grado di consentire la cancellazione dalla gestione separata, e, in molti casi, a fronte di richieste inviate formalmente all'Istituto nazionale di previdenza sociale, con le quali si comunicava la volontà di chiusura della gestione separata, dall'INPS non è giunta alcuna risposta, al punto che anche i professionisti che hanno inviato tale comunicazione, esprimendo la propria volontà di cancellazione dalla gestione separata, risultano ancora iscritti occorre comprendere senso, funzione e portata di tale iscrizione.

Se da un lato i mesi in Gestione Separata non sono riscattabili, ma possono essere oggetto di cumulo contributivo gratuito (L. 228/2012, circolare Inps 60/2017), v'è da dire che detto cumulo non potrà mai determinare una doppia pensione o la pendenza di un doppio ente erogatore, bensì sempre e solo di un solo ente pensionistico (che sia l'INPS o la cassa privata) ed una sola pensione, ragione per la quale con un ragionamento per deduzione dovremmo poter dire che l'iscrizione alla gestione separata, specie se ormai abbandonata in favore di casse private non debba ritenersi nei fatti iscrizione ad altro ente pensionistico e per l'effetto ostativo alla domanda.

Alla stessa conclusione, dunque, dovrebbe arrivarsi se si invia alla Gestione separata dell'INPS una richiesta di chiusura della posizione. Benché l' INPS possa non dare

risposta o non procedere alla chiusura della posizione, vi è da parte del mittente/contribuente la chiara e manifesta indicazione di non voler fruire di quella cassa, di quei soldi e persino di voler cessare ogni rapporto, seppur virtuale, dormiente o sopito da decenni. Verrebbe meno, un animus, una volontà, di trarre beneficio da un ente (Inps) con il quale non sussiste più alcun rapporto sostanziale, perché l'utente è ormai iscritto ad altra cassa privata e vuole chiudere ogni pendenza anche soltanto formale con la gestione separata.

Fatte queste riflessioni, non si comprende come l'INPS o gli altri enti nazionali e lo stesso Ministero possano ritenere l'iscrizione alla gestione separata (come detto improduttiva, dormiente ed in molti casi anche dimenticata dal contribuente) ostativa all'erogazione di un beneficio economico in favore di categorie professionali che, dichiarando un reddito annuo inferiore a 35.000,00 euro o con perdita del reddito del 33% nell'ultimo trimestre (per i redditi tra 35K e 50K), e versando i contributi previdenziali esclusivamente alle casse private, risultano in forte difficoltà economica in questo periodo.

Auspichiamo, dunque, da parte del Governo che vi sia una seria e tempestiva riflessione sull'indicazione dei potenziali beneficiari, guardando al dato sostanziale, ovvero se da parte del contribuente vi sia o meno una posizione attiva nella gestione separata o una mera iscrizione formale, in moltissimi casi anche pluridecennale e ormai sopita.

Avv. Vincenzo LAUDADIO (Delegato Bari-Direttivo)

e Avv. Serena LAZZARO (Delegata Siracusa)

Non pianger più. Torna il diletto figlio
a la tua casa. È stanco di mentire.
Vieni, usciamo. Tempo è di rifiorire.
Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio.

Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato
serba ancóra per noi qualche sentiero.
Ti dirò come sia dolce il mistero
che vela certe cose del passato.

Ancóra qualche rosa è ne' rosai,
ancóra qualche timida erba odora.
Ne l'abbandono il caro luogo ancóra
sorriderà, se tu sorriderai.

Ti dirò come sia dolce il sorriso
di certe cose che l'oblìo afflisse.
Che proveresti tu se ti fiorisse
la terra sotto i piedi, all'improvviso?

Tanto accadrà, ben che non sia d'aprile.
Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento
sol di settembre, e ancor non vedo argento
su 'l tuo capo, e la riga è ancor sottile.

Perché ti neghi con lo sguardo stanco?
La madre fa quel che il buon figlio vuole.
Bisogna che tu prenda un po' di sole,
un po' di sole su quel viso bianco.

Bisogna che tu sia forte; bisogna
che tu non pensi a le cattive cose...
Se noi andiamo verso quelle rose,
io parlo piano, l'anima tua sogna.

Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto,
tutto sarà come al tempo lontano.
Io metterò ne la tua pura mano
tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto.

Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita.
In una vita semplice e profonda
io rivivrò. La lieve ostia che monda
io la riceverò da le tue dita.

Sogna, ché il tempo di sognare è giunto.
Io parlo. Di': l'anima tua m'intende?
Vedi? Ne l'aria fluttua e s'accende
quasi il fantasma d'un april defunto.

Settembre (dì': l'anima tua m'ascolta?)
ha ne l'odore suo, nel suo pallore,
non so, quasi l'odore ed il pallore
di qualche primavera dissepolta.

Sogniamo, poi ch'è tempo di sognare.
Sorridiamo. E la nostra primavera,
questa. A casa, più tardi, verso sera,
vo' riaprire il cembalo e sonare.

Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava,
allora, qualche corda; qualche corda
ancóra manca. E l'ebano ricorda
le lunghe dita ceree de l'ava.

Mentre che fra le tende scolorate
vagherà qualche odore delicato,
(m'odi tu?) qualche cosa come un fiato
debole di viole un po' passate,

sonerò qualche vecchia aria di danza,
assai vecchia, assai nobile, anche un poco
triste; e il suon sarà velato, fioco,
quasi venisse da quell'altra stanza.

Poi per te sola io vo' comporre un canto
che ti raccolga come in una cuna,
sopra un antico metro, ma con una
grazia che sia vaga e negletta alquanto.

Tutto sarà come al tempo lontano.
L'anima sarà semplice com'era;
e a te verrà, quando vorrai, leggera
come vien l'acqua al cavo de la mano.

("*Consolazione*" Gabriele D'ANNUNZIO)

TRADING ONLINE OCCASIONI DI GUADAGNO ..... o di TRUFFA ?

Come risulta dai dati della Polizia Postale, le truffe online sono in aumento: solo nell'anno appena trascorso (2019), sono pervenute **196.000 segnalazioni**, che hanno portato a iscrivere nel registro degli indagati 3.620 persone.
Risultano essere sempre più evolute le truffe svolte sugli e-commerce.
Cresce anche il numero delle truffe relative al **trading online**, dove i malcapitati utenti vengono raggirati con prospettive di facili guadagni, da finti broker o per mezzo di frodi articolate.
In particolare, negli ultimi due-tre anni, sono in aumento le truffe realizzate con il trading online, di ciò troviamo conferma dalla stessa Consob, la nostra autorità di vigilanza solo nel 2018 ha messo in atto ben 265 interventi di contrasto, con un aumento del 59% rispetto al 2017.
Per spiegare la gravità del fenomeno, si può sottolineare come ad oggi siano **168 i siti di trading online abusivi** oscurati dalla Consob,. (dati di marzo 2020) e solo lo scorso 6 marzo la Commissione nazionale per le società e la Borsa, ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrivano abusivamente servizi finanziari.
L'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui vengono offerti servizi finanziari, senza la dovuta autorizzazione. Infatti, fino al 2017 Consob, pubblicava solo degli avvertimenti agli utenti, di carattere molto generico, e scarsamente efficaci, riguardo i rischi connessi ai servizi offerti da operatori non abilitati.
Le attività finanziarie offerte al pubblico, si prestano a fenomeni fraudolenti, genericamente definiti "truffe finanziarie".
Tali condotte possono essere di vario genere, potendosi distinguere tra i comportamenti illeciti posti in essere da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività finanziaria, per mezzo del contatto diretto con la propria clientela, e le condotte poste in essere da soggetti non autorizzati. In quest'ultimo caso, al comportamento fraudolento si aggiunge un altro elemento: l'abusivismo finanziario.
Il realizzarsi delle truffe finanziarie, va sottolineato, non deriva solo dalla scaltrezza dei truffatori , ma soprattutto dal comportamento dell'investitore che, alla ricerca di lauti guadagni, non valuta adeguatamente se poi tali smisurati guadagni siano effettivamente realizzabili o meno.
Truffatore e truffato sono sempre parti dello stesso gioco nel quale, purtroppo, chi è destinato a rimetterci è sempre l'investitore.
Non a caso la caratteristica del reato di truffa è di essere un reato a cooperazione artificiosa con la vittima: dove la condotta del reo consiste in una particolare forma di aggressione al patrimonio altrui, realizzata mediante inganno, inducendo poi la vittima, parte attiva, a concorrere alla produzione del reato, poiché indotta dall'errore causato dall'azione del reo.
La difesa più efficace rispetto a questi fenomeni sta nel comportamento del risparmiatore stesso il quale deve sempre:

- **Confrontare il rendimento** promesso con quello offerto nello stesso periodo dagli intermediari tradizionali (ad es. banche) e chiedere le ragioni concrete di uno scostamento così rilevante dei guadagni promessi;

- **Diffidare dagli investimenti "*a rischio zero*"** ma che al contempo assicurano alti rendimenti;
- **Informarsi,** anche attraverso l'utilizzo di banche dati private o chiedendo alla Consob, le caratteristiche dello strumento finanziario proposto dal soggetto che lo propone;
- **Acquisire sempre una conoscenza** quanto più possibile estesa dei prodotti offerti, anche attraverso l'attenta lettura della documentazione disponibile che deve sempre essere richiesta.

Infine, effettuare i pagamenti sempre attraverso strumenti **tracciabili**, così in caso di contestazioni si possono dimostrare i conferimenti effettuati.

Tutto questo vuol dire essere informato, e comunque bisogna cercare di informarsi senza fidarsi ciecamente del *"Gatto e la Volpe"*.

La prestazione di servizi d'investimento, in considerazione della delicatezza dell'attività, è una attività **riservata** ad operatori autorizzati, i quali devono essere costantemente vigilati ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica dei necessari requisiti. E anche l'offerta di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata.

Già solo operare senza le prescritte autorizzazioni è contrario alla legge, a prescindere che si pongano o meno in essere truffe.

A cosa prestare la massima attenzione: Quando si naviga in internet – con molta facilità è possibile essere contattati e illusi con promesse di enormi rendimenti attraverso e-mail o messaggi pubblicitari, che appaiono durante la navigazione (banner, pop-up) -ma è importante essere diffidenti. ed analizzare sempre alcuni aspetti.

Se proprio si vuole provare a vedere come funziona una delle numerose piattaforme per il *trading on line* disponibili su internet fare attenzione:

1) alle Difficoltà nell'identificare la società di riferimento;

2) o se la Sede sociale dell'impresa che propone investimenti si trovi in paradisi fiscali, posti esotici o presso indirizzi di comodo;

3) se vi sono Promesse di rendimenti molto più alti di quelli presenti sul mercato;

4) se sono previste Tecniche di incentivo all'investimento e ricorrenti guadagni iniziali;

5) alle Modalità con cui si è stati contattati (cold calling, invio di link per mezzo di e-mail, banner ecc.);

6) Infine elemento spesso ricorrente: *La Difficoltà nella restituzione delle somme investite.*

Sono tutti chiari sintomi che si possa trattare di operatori abusivi o comunque truffaldini.

Ma è veramente così facile truffare tanti ignari risparmiatori ?

Se da un lato non possiamo ignorare che esistano per il trading delle piattaforme fantasma, collegate a società con sedi in paesi extracomunitaria e che alle prime richieste di incassare i propri guadagni o più semplicemente di rientrare di parte delle somme investite, si comportano in questo modo : con scuse palesi rinviano tali restituzioni; o addirittura chiedono una commissione a volta elevata per la restituzione del denaro; o letteralmente spariscono, il sito viene oscurato e del broker non si ha più traccia;

Dall'altro vi sono anche le società regolamentate, con regolari licenze, spesso con sede a Cipro che operano legittimamente con licenza CySEC.

Ma cos'è la **CySEC**?

La Cyprus Securities and Exchange Commission, meglio conosciuta come **CySEC**, è l'authority di vigilanza di Cipro. Da quando Cipro è diventata membro dell'Unione europea nel 2004, CySEC è diventata parte della direttiva europea MiFID, dando quindi alle società registrate a Cipro l'accesso ai mercati di tutti i paesi Europei. Questo ha fatto sì che un gran numero di società offshore si

registrino a Cipro, per trarre vantaggio del suo regime di regolamentazione. È davvero notevole il numero di broker specializzati nel forex che sono riusciti ad ottenere l'accreditazione presso la CySEC; queste società infatti vedono Cipro come un modo facile per ottenere una licenza, senza dover però raggiungere i criteri più stringenti che sarebbero richiesti da altre authority Europee, e nonostante ciò, avere il via libera per operare in tutta Europa sotto la direttiva MiFID.

La CySEC ha le seguenti responsabilità:

1. Supervisionare e controllare le operazioni del Cyprus Stock Exchange e le transazioni avvenute in esso, le società quotate, i brokers e società di intermediazione.
2. Supervisionare e controllare le società di servizi di investimento registrate, fondi d'investimento comune, consulenti finanziari e le società di gestione di fondi d'investimento.
3. Rilasciare licenze a società di investimento, oltre che consulenti finanziari, brokers e società di intermediazione.
4. Imporre sanzioni amministrative e penalità disciplinari a brokers, società di intermediazione, consulenti finanziari, e qualsiasi altra persona giuridica e non, che dovrebbero rispettare le previsioni di legge sui mercati finanziari.

Quindi è un organo di controllo

Al proposito si ricorda che le società che operano all'interno della comunità europea sono comunque soggette alle regole comunitarie che disciplinano tali investimenti, ed in particolare alla MIFID 2 e sono soggette al controllo dell'Esma.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (**ESMA-*European Securities and Markets Authority***, in inglese) è un organismo dell'Unione europea che, dal 1° gennaio 2011, ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario europeo. A essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione europea. L'Autorità sostituisce il *Committee of European Securities Regulators* (CESR) e ha sede a Parigi.

L'ESMA opera nel campo della legislazione sui titoli e della regolamentazione, per migliorare il funzionamento dei mercati finanziari in Europa, rafforzando la protezione degli investitori e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti. L'idea alla base dell'ESMA è quella di istituire una "vigilanza sui mercati finanziari a livello europeo". Uno dei suoi compiti principali è quello di regolare le agenzie di rating del credito. Nel 2010 le agenzie di rating del credito sono state criticate per la mancanza di trasparenza nelle loro valutazioni e per un possibile conflitto di interessi. L'Autorità contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea, garantendo l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati mobiliari, nonché di migliorare la tutela degli investitori.

I compiti dell'Autorità sono particolarmente importanti infatti essa :

- contribuisce allo sviluppo di un codice di regole unico in Europa sulla legislazione sui valori mobiliari.
- assicura il trattamento omogeneo degli investitori in tutta l'Unione, consentendo un adeguato livello di tutela degli investitori attraverso regolamentazione e vigilanza efficaci.
- promuove le condizioni paritarie di concorrenza per i fornitori di servizi finanziari, oltre a garantire l'efficienza e l'efficacia dei costi di vigilanza per le società controllate.
- rafforza la cooperazione internazionale nel settore della vigilanza.
- si impegna alla vigilanza di determinati soggetti aventi portata paneuropea.
- è responsabile del coordinamento delle azioni delle autorità di vigilanza di titoli o di adottare misure di emergenza, quando sussiste una situazione di crisi.

Esiste dunque addirittura una autorità di controllo a livello europeo.

Ma come possono operare le società con sede in uno Stato della Comunità Europea, che intendano offrire piattaforme di trading in Italia con o senza succursale.

Gli intermediari finanziari con sede in uno Stato della Comunità Europea, che intendono rappresentarsi con una succursale in Italia devono farne richiesta, fornendo una serie di informazioni, all'Autorità di Vigilanza del loro Paese; quest'ultima effettuati gli opportuni accertamenti, lo comunica alla Consob. A partire dalla comunicazione del nostro Organo di Vigilanza, l'Intermediario potrà operare con succursale in Italia.*(Riferimenti normativi, art. 32 Direttiva 39/2004/CEE, art. 27 Testo Unico Intermediazione Finanziaria, art. 7 a 16 e 22, 23 e 24 Delibera Consob 16190/2007)*

Esistono poi i broker finanziari on line che possono operare senza succursale in Italia Anche qui vanno citate la direttiva CEE n. 39/2004 il TUIF art. 27 e la delibera Consob 16190/2007, da tali disposizioni, si evince che i broker esteri che risiedono in uno degli Stati della Comunità Europea possono prestare i loro servizi nel nostro territorio, facendone richiesta all'Autorità di Vigilanza del loro Paese di origine, quest'ultima valutata la rispondenza a tutti i requisiti richiesti, il mese seguente lo Comunica alla Consob, la quale inserisce l'Impresa *nell'Albo degli Intermediari esteri senza succursale* e da questo momento il broker può operare in Italia.

Per comprendere quale sia la Legge applicabile, la Giurisdizione e conseguentemente il Foro competente a decidere in caso di controversie, devono essere esaminate e messe in evidenza le normative dettate dalle regole generali, che per le obbligazioni contrattuali riscontriamo nella Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 e Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, questa all'art.33 comma 3 e poi all'art 5 specifica in modo chiaro che la libertà concessa alle parti di scegliere una giurisdizione ed un Foro diverso, ha il suo limite quando violi norme imperative dettate nel Paese, dove tutti gli altri dati di fatto del contratto si riconducono Escudendola poi all'art.5 per quanto riguarda i contratti per la prestazione di beni e servizi ai Consumatori. Infatti il Codice del Consumatore, così come era previsto all'**art.1469 bis** del Codice Civile oggi trasposto nell'art. 33 comma 2 lett. U, c. cons. dispone che si intendono vessatorie tutte quelle clausole che derogano alla competenza dell'autorità giudiziaria e che *"...stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quelle di residenza o domicilio elettivo del consumatore"*.

In conclusione benchè le azioni poste da broker senza scrupoli, sono tali da indurre facilmente in errore ignari risparmiatori, causando loro spesso la perdita dei risparmi di una vita , si può in questa sede raccomandare quanto segue: 1) diffidare sempre delle promesse di facili guadagni; 2) se proprio si vuole investire farlo sempre con cautela, ed informandosi su cosa si investe;3) i risparmiatori – investitori (trader) i quali ritengano che il loro Intermediario (Comunitario),con sede all'estero e succursale in Italia (broker), o senza succursale in Italia, non abbia rispettato le regole di condotta, di buona fede, trasparenza e diligenza a loro richieste e si sentano, pertanto, lesi nei loro diritti, potranno far valere le loro ragioni sottomettendo le Società alla legislazione italiana, nei Tribunali italiani del luogo della loro residenza e potranno farlo anche se le violazioni che si intendono commesse siano precedenti alla costituzione di una sede in Italia.

Avv. Massimo Campanella
(Componente del Direttivo Adusbef)

Osservazioni sul versante della domanda.

Si calcola che nei due mesi di serrata per coronavirus i consumi siano stati abbattuti per un importo pari a 80 miliardi di euro.

Di questo mancato introito si lamentano esercizi commerciali, artigiani, aziende produttrici.

Ma, a ben riflettere, quei soldi sono andati perduti solo in parte, perché stanno stazionando nei conti e nelle tasche dei cittadini consumatori che non hanno potuto spendere per la quarantena. La parte definitivamente perduta è solo quella che ha visto cittadini/consumatori non avere più fonti di reddito per aver perso il lavoro e, comunque, per essersi visti azzerare introiti finanziari che quei consumi avrebbero alimentato.

E' evidente, quindi, che, non appena tornerà a normalizzarsi la vita civile della nazione, quelle somme (al netto della decapitazione di alcuni redditi) potranno essere rimesse in circolazione. Non totalmente, perché molti concittadini hanno espressa l'intenzione di aumentare la loro propensione al consumo per timore del ripetersi dell'aggressione della pandemia.

Certamente però hanno avuto una remissione secca tutte le aziende e le imprese produttrici o distributrici di beni di consumo non durevoli. Ma le altre, produttrici e distributrici di beni durevoli, recupereranno in buona parte.

Voglio dire che il bar o l'albergo o il ristorante avranno avuto una perdita secca, perché il consumatore non ordinerà 60 caffè per rimettersi in pari, ma se un cittadino aveva in animo di rinnovare la sua auto, trascorsa questa "quarantena economica" tornerà a pensare alla nuova automobile a meno che, come si diceva, il suo reddito non sia stato massacrato dal coronavirus. Allo stesso modo si comporterà che aveva bisogno di un trapano, di una bicicletta o di comprar casa.

Tutto ciò al netto delle provvidenze che il governo ha posto in essere (cassa integrazione, somme a fondo perduto ecc,) per aiutare il settore produttivo e distributivo.

Certamente una visione macro dei consumi rivelerà una diminuzione esattamente pari ai minori redditi percepiti ed agli umori dei consumatori italiani che, come si diceva, stanno valutando di irrobustire la loro propensione al risparmio, già alta se paragonata a quella dei cittadini di altri paesi comparabili col nostro.

E' quindi evidente che mentre produttori e distributori di beni di consumo non durevoli hanno bisogno di finanziamenti a fondo perduto, la stessa cosa non si può dire dei produttori e distributori di beni durevoli. Per questi saranno sufficienti prestiti garantiti e/o a tassi agevolati e cassa integrazione in deroga.

Discorso simile può essere adattato anche a chi fornisce servizi, agli artigiani e ai professionisti. Anche se soggetti ad una certa gommosità, la richiesta di servizi e di prestazioni professionali saranno - pur non totalmente - solo rinviate nel tempo . Chi ha bisogno di un geometra, di un avvocato, di un lucidatore di mobili con molta probabilità avrà solo rinviato la sua richiesta di prestazioni.

Ed infatti, mentre si prevede un tracollo del PIL per il 2020, è altrettanto plausibile una sua impennata nel 2021. A parità di condizioni e purché si tranquillizzi il coronavirus.

E' evidente che il successo dei provvedimenti governativi è funzione diretta della tempestività e della semplicità delle procedure dell'erogazione: i pragmatici Romani sostenevano che *"bis dat qui cito dat"*. Sembra però che oggi abbia più proseliti chi sostiene la tendenza governativa dominata dalla convenienza a

puntare sull'imperativo "*ad posterum differre*".

Che sia il caso, comunque, di approfittare del coronavirus per cassare alla radice ogni forma di burocrazia saprofita?

Alcuni numeri in merito alla alimentazione dei consumi nazionali:

Le seguenti categorie non hanno subito contraccolpi dalla crisi:

- **16.004.503** (anno 2018) sono i pensionati [anche se gli assegni erogati sono oltre 23 milioni]
- **3.032.318** (anno 2017) sono i dipendenti della pubblica amministrazione.
- **180.000** sono gli eletti nelle varie istanze istituzionali (parlamenti, italiano ed europeo, regioni, province, comuni, circoscrizioni)

Quindi, **19.200.000** di cittadini, **oltre il 31% della popolazione**, ma **oltre il 40% della popolazione che percepisce un reddito**, non hanno avuto decurtazioni di entrate perché non intaccate dalla pandemia e ricominceranno a consumare non appena la quarantena verrà allentata.

Andrebbero considerati anche i percettori degli assegni di cittadinanza (oltre 900mila famiglie), quanti già erano in cassa integrazione, i *rentiers*.

Ma lasciamo perdere.

Dott. Mauro Novelli (economista)

"Ceci n'est pas une pipe."

"Ceci n'est pas l'Europe"

"Ceci n'est pas l'Europe"

"Ceci n'est pas l'Europe"

Sono tutte rappresentazioni !

TRUFFE ON LINE

(Truffe su internet con carte di credito: art. 493 ter cp punito con reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro+ art. *640 C.P.: truffa punita con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 51 a 1032 euro)*

Le truffe on line sono un fenomeno che negli ultimi anni si è verificato con sempre maggiore frequenza. Ciò per il grande uso del web, ormai parte integrante della vita della maggior parte di noi ed a cui si è fatto ricorso ancora di più in questi ultimi mesi, a causa delle misure adottate per l'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19, durante la quale sempre più utenti hanno fatto ricorso al web per acquisti di beni di ogni genere e tipologia merceologica.
Moltissimi siti offrono la possibilità agli utenti di effettuare acquisti *on line*.
L'uso del web si rivela comodo e rapido ma ci espone a molti rischi, connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici come le carte di credito. E' opportuno quindi essere molto prudenti per evitare di essere vittime delle famose *truffe on line* .

QUALI SONO I CASI PIU' FREQUENTI DI TRUFFE ON LINE?

Vediamo quali sono le frodi più frequenti.
Esistono diverse tipologie di truffe, ad esempio il famoso **phishing:** si tratta di mail o di messaggi che arrivano sul cellulare, inviati da malintenzionati al fine di carpire i nostri dati bancari e quelli delle carte di credito. Il messaggio usualmente richiede di seguire un link riportato nel messaggio stesso, così da inserire i propri dati bancari od i dati della propria carta di credito, per presunti motivi di sicurezza o problemi riscontrati sul conto del malcapitato o relativamente all'utilizzo della carta di credito. Cliccando su questi link si viene indirizzati su falsi siti di banche o viene richiesto di inserire i dati della propria carta di credito. Tali dati, una volta inseriti, vengono utilizzati fraudolentemente per acquisti on line o nei negozi fisici.
E' opportuno prestare attenzione anche al c.d. "voice fishing", ovvero alle telefonate che arrivano sul cellulare da presunti gestori delle carte di credito, in cui l'operatore riferisce di presunti movimenti sospetti sulla nostra carta di credito e ci chiede di riferire i dati della carta stessa per effettuare un controllo, compreso il codice di sicurezza. Anche in tal caso i dati vengono poi utilizzati per acquisti fraudolenti.
A questo punto, una volta ottenuti i dati della carta, il gioco è presto fatto: questi malintenzionati con i dati a disposizione, procedono indisturbati agli acquisti.
Spesso solo tempo dopo questi acquisti, controllando l'estratto conto, ci si accorge di queste spese non effettuate dal titolare della carta.

CHE CAUTELE POSSIAMO ADOTTARE PER NON ESSERE VITTIME DI QUESTE TRUFFE?

Vediamo quindi come prevenire queste situazioni e che cautele utilizzare.

- Per prima cosa custodire con molta attenzione il pin della carta, separatamente alla carta stessa;
- Non comunicare mai telefonicamente o via mail i dati della carta: le banche ed i gestori non richiedono mai queste informazioni con queste modalità;
- Verificare sempre l'affidabilità del sito ove stiamo facendo acquisti o i feedback del venditore;
- Può essere utile utilizzare le applicazioni relative a banca o carte di credito su smartphone con sistema di autenticazione biometrico, ovvero con impronta digitale, impossibile da violare;
- Utilizzare password difficili da individuare e cambiarle con frequenza;
- Utilizzare preferibilmente per gli acquisti on line carte prepagate con una disponibilità pari o di poco superiore a quella dell'acquisto da effettuare o ricorrere a sistemi di pagamento quali Paypal.
- Controllare spesso i propri estratti conto

QUALI SONO I PASSI DA FARE IN CASO DI SPESE EFFETTUATE IN MODO FRAUDOLENTO?

Cosa dobbiamo fare invece se purtroppo siamo stati vittime di truffa?
Per prima cosa, appena ci si rende conto della anomala movimentazione, bloccare immediatamente la propria carta di credito o bancomat e presentare denuncia alle forze dell'ordine, meglio alla Polizia Postale che si occupa proprio di tali particolari situazioni.
Quindi si richiede alla banca il riaccredito delle somme utilizzate fraudolentemente tramite i sistemi che abbiamo illustrato. La normativa prevede che la banca proceda immediatamente al riaccredito delle somme e poi effettui delle verifiche sulla vicenda.
Qualora dovesse riscontrare una presunta colpa grave del cliente, la banca procede nuovamente allo storno degli importi, rigettando la richiesta del cliente.
A questo punto il consumatore può ricorrere all'ABF, dopo aver inutilmente presentato un reclamo alla banca.
L'arbitro bancario finanziario è un sistema di soluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra clienti e banche od intermediari finanziari. Le controversie devono essere sorte dopo il gennaio 2009 e non devono superare il valore di euro 100.000,00 Il ricorso, presentato dal cliente entro 12 mesi dal reclamo all'intermediario, viene deciso solo in base alla documentazione prodotta dalle parti. Entro 60 giorni dalla replica dell'intermediario o dallo scadere dei termini per le controdeduzioni il collegio emette una decisione. Entro 30 giorni l'intermediario deve aderire. Se non aderisce o l'intermediario non ottempera ci si può rivolgere all'autorità giudiziaria. Si ricorda che sino ad euro 5000,00 la competenza è del Giudice di pace

CHE POSSIBILITA' CONCRETA ABBIAMO DI AVER RESTITUITE LE SOMME CHE CI SONO STATE SOTTRATTE FURTIVAMENTE?

Quanto alla possibile decisione, si deve tener presente che il DECRETO LEGISLATIVO 2010 n. 11– Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE prevede che, se anche l'operazione di prelievo sia avvenuta apparentemente in modo normale, magari tramite utilizzazione del codice di accesso, il correntista può eccepire l'uso fraudolento della carta. La banca deve provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti e, salvo che sia in grado di provare la frode del correntista o la colpa grave di quest'ultimo, a norma dei successivi artt. 11 e 12, dovrà riaccreditare la somma prelevata fraudolentemente decurtando la sola franchigia di euro 150,00.
In ogni caso il correntista, o meglio l'utilizzatore della carta bancomat, ha l'obbligo, a norma dell'art. 7 di custodire con diligenza lo strumento di pagamento e di segnalare senza indugio il suo smarrimento o il furto.

Nel caso foste state vittime di attività fraudolente perpetrate on line potete far riferimento agli avvocati ADUSBEF a Voi più vicini, al fine di ottenere consiglio ed adeguata assistenza.

Avv. Alessandra di Sarno

GOVERNO DI SCALTRI E "*CORRENTEZZA*" BANCARIA.

Le norme e le procedure che le banche impongono ai dipendenti nello svolgimento

del loro lavoro, sono chiare, precise e poco soggette a interpretazione.

Gli impiegati quindi, in ogni posizione lavorativa, conoscono (possono conoscere) le regole cui devono attenersi nell'esecuzione delle singole mansioni, nell'effettuare specifiche operazioni.

Ma c'è un inconveniente: se l'impiegato si attiene con diligenza a quelle procedure genera un rallentamento del proprio lavoro e di quello di quanti lo seguono nella filiera.

Ne deriva che un dipendente perfettamente ligio alle procedure aziendali subisce dalla direzione un giudizio negativo: manca di "correntezza" e difficilmente farà carriera.

Carriera che invece sarà riservata dell'impiegato dotato di "correntezza". Il quale interpreta la normativa prima ancora di applicarla, sorvola sulle pieghe più impegnative delle procedure, svolge velocemente il lavoro affidatogli, anche scavalcando qualche passaggio formale.

Ma anche per lui c'è un inconveniente: se questo impiegato "corrente" prende un bagno, fa un errore, viene infilato da un cliente che sembrava affidabile, genera nocumento alla banca, ad esso l'azienda imputerà di non aver rispettato norme, regole e procedure. Pertanto, le norme bancarie sono imperative. Ma se si rispettano diligentemente il giudizio sarà negativo; se non si rispettano e si crea un danno il giudizio sarà altrettanto negativo.

Per la cosiddetta "riapertura" il governo si comporta con i cittadini e gli operatori economici esattamente come le aziende bancarie si comportano nei confronti dei dipendenti. Detta regole puntuali al limite della maniacalità: si vuol riaprire lo stabilimento balneare, la bottega di artigiano, il bar, l'albergo, il ristorante? Ci si deve attenere a quelle regole. Si può anche violarne qualcuna per motivi di "correntezza", ma, attenzione: se, ad esempio, un dipendente viene contagiato dal coronavirus, questo fatto viene paragonato ad un incidente sul lavoro, quindi verrà considerato responsabile (anche penalmente) il proprietario dell'azienda.

Insomma, tutti sanno che con quelle regole così maniacali quasi nessuno potrebbe riaprire l'attività. Per riattivare il suo lavoro deve per forza adottare atteggiamenti di "correntezza": faccia come meglio crede, ma al primo inconveniente o passo falso gli verrà imputato il mancato rispetto delle norme governative. E, con ignominia, il "furbo operatore" verrà sanzionato!

In conclusione, così come le banche nei confronti dei dipendenti, questo governo nei confronti dei cittadini la fa sempre franca.

Dott. Mauro Novelli (economista)
http://www.mauronovelli.it

Nel libro, dopo una breve storia dell'origine del virus che ha provocato questa crisi, il nostro amico Gianluigi DE MARCHI, illustra i provvedimenti adottati per combattere le gravi conseguenze economiche, presenta alcune proposte ulteriori (che a suo avviso sarebbero addirittura più efficaci e risolutive) e tratteggia un'evoluzione del sistema delle imprese verso forme più aperte alla società ed al territorio, sulla falsariga della visione di Adriano Olivetti. Il volume è acquistabile su Amazon.

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

PERSONE FISICHE 2019 — Agenzia Entrate — Periodo d'imposta 2018

730 — Agenzia Entrate

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets

Socio ordinario (validità biennale)	**- 25 euro (12,50 euro per anno)**
Socio ordinario (validità annuale)	**- 12,50 euro**
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	**- 5 euro (2,50 euro per anno)**
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	**- 2,5 euro**
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	**- 100 euro e oltre**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE **POSTE ITALIANE**
  IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
  IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE**: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (https://www.adusbef.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2019: importo: **€ 7.896,92** Erogato da: MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono originale anno 2017-2018; importo: **€ 3.392,06** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori- Terra dei fuochi; importo: **€ 600,00** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Caccia al tesoro; importo: **€ 71.162,06** Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori – Io sono Originale; importo: **€ 17.210,00** Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio – Map 7; importo: **€ 65.164,91** Erogato da: Mise per il tramite di Federconsumatori Nazionale – progetto Er@ Digitale; Importo: **€ 13.012,59** Erogato da: Cinque per Mille - Oggetto: erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016; Importo: **€ 36.533,65** Erogato da: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria ANNO RIF. CONTR. 2018.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*